

## RIDUZIONE DEL TASSO DI INTERESSE LEGALE

### **CIRCOLARE CONTABILE - FISCALE**

**N. 02/2025**

*Circolari  
precedenti:*

*N. 01 – credito  
imposta 4.0*

...  
Tutte le  
circolari sono  
disponibili sul  
sito  
[www.studiovitali.it](http://www.studiovitali.it) nella  
sezione NOTIZIE

Con Decreto del 10 dicembre 2024 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2024 il Ministero dell'economia e delle finanze (Mef) ha stabilito che la misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284, cod. civ. è fissata al 2% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, anziché 2,5%.

#### **Ravvedimento operoso**

La riduzione del tasso di interesse legale comporta la variazione degli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso ai sensi dell'articolo 13, D.Lgs. 472/1997. Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

#### **Rateizzazione dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni**

Il decremento del tasso di interesse legale non rileva, invece, in caso di rateizzazione dell'imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni. In tal caso gli interessi dovuti per la rateizzazione rimangono fermi al 3%, in quanto tale misura non è collegata al tasso legale.

\*\*

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori informazioni o delucidazioni

Morbegno, 23 gennaio 2025

Cordiali Saluti

**STUDIO VITALI**